



TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO

PRIMA SEZIONE CIVILE

PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO EX L. N. 3/2012

n. 3/2022 R.G.

DECRETO DI OMOLOGAZIONE

Il Giudice, dott. Luca Mercuri,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 05.10.2022,

letta la proposta depositata da BARBERI Gianfranco, nato a Catanzaro (CZ) il 15/05/1973, C.F. BRBGFR73E15C352L, e VALIA Valeria, nata a Catanzaro (CZ) il 06/04/1979, C.F. VLAVLR79D46C352F, entrambi residente in Staletti (CZ) alla Traversa I di Via Principale, in data 29.04.22, per l'omologa di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, di cui all'art. 7, comma 1, L. 3/2012;

letta la relazione del Gestore della crisi, nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi, Dr. Tommaso Rotella, in cui si afferma in capo ai ricorrenti la completezza della documentazione depositata, la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'accesso alla presente procedura e l'assenza di atti in frode ai creditori, si indicano le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dai ricorrenti nell'assumere volontariamente le obbligazioni, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte, l'inesistenza di atti dei debitori impugnati dai creditori, nonché la convenienza dell'accordo rispetto all'alternativa liquidatoria;

viste le integrazioni e chiarimenti richiesti dal G.D. e prodotti dal ricorrente e dal Gestore della crisi;

visto il provvedimento del 13.06.22 con il quale, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, è stata fissata l'udienza di omologa per il 13.09.22 (poi differita al 05.10.22), fissando il termine di 10 giorni prima della detta udienza per l'espressione del voto da parte dei creditori;

vista la relazione del Gestore del 23.09.22 in cui si attesta il raggiungimento della richiesta maggioranza (77,76%), mediante i voti espressi e non espressi entro il termine prefissato, relazione inviata ai creditori come da ricevute mail allegate;

rilevato quindi che è stata trasmessa ai creditori la relazione di cui all'art. 12, co. 1 L. 3/12, a cura del Gestore, sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'art. 11,

comma 2, allegando il testo dell'accordo stesso, contenente l'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano;

rilevato che sono pervenute osservazioni da parte del creditore Inarcassa (per il mancato riconoscimento in privilegio nella proposta di accordo del credito di € 11.661,64) con condizionamento del voto favorevole;

viste le deduzioni al riguardo del Gestore della crisi e, cioè, l'avvenuta inclusione in privilegio del detto credito e di quello di Agenzia Entrate Riscossione, con aumento della rata mensile;

rilevato che non sono pervenute opposizioni nei 10 giorni dalla trasmissione dell'accordo;

ritenuto che sussistono le condizioni per l'omologa dell'accordo, così come previsto dalla detta relazione finale;

ritenuto che sussistono in capo ai coniugi richiedenti i requisiti oggettivi e soggettivi, così come già accertato prima del decreto di fissazione dell'udienza per l'omologa;

trattasi in particolare di soggetti che non svolgono nell'attualità attività di impresa e non sono soggetti a procedure concorsuali diverse;

rilevato che la proposta di accordo ha i contenuti di cui sotto:

- pagamento del 100 % crediti in prededuzione;

- pagamento dei creditori garantiti da ipoteca nella misura del 90%

- pagamento dei creditori privilegiati nella misura del 50%

- pagamento dei creditori chirografari nella misura del 10%

- pagamento totale di € 64.516, 21 con scadenza accordo all'01.10.2037, con rata mensile di € 358,42, da ripartire in proporzione alle percentuali riconosciute ai singoli creditori;

I suddetti pagamenti trovano copertura (e il piano fattibilità) nei redditi futuri del ricorrente Barbieri Gianfranco, unico titolare di reddito, per un importo mensile complessivo pari nell'attualità ad € 1.150,00, ai quali si aggiunge l'importo garantito dal genitore di questi Barbieri Michele per € 100,00 (come da impegno in data 08.02.21);

rilevato che nella relazione finale il Gestore della crisi ha definitivamente attestato, con motivazione condivisibile, congrua ed esaustiva la fattibilità dell'accordo sulla base della prevedibile sufficienza delle entrate dei ricorrenti a far fronte agli impegni assunti;

visto il raggiungimento delle maggioranza prevista (anche per assenza di voti contrari nel termine previsto);

ritenuto che possa procedersi alla richiesta omologa;

ritenuto, quanto alle modalità esecutive, in mancanza di indicazioni normative, le stesse sono rimesse ai debitori, che dovranno adempierle puntualmente sulla base di quanto previsto

nell'accordo proposto, sotto la stretta vigilanza dell'O.C.C., il quale dovrà comunicare ai creditori eventuali irregolarità;

visto l'art. 12 L. 3/12

P. Q. M.

pronunciando nel procedimento per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento iscritto al n. 3/2022 r.g. v.g., così provvede:

- 1) omologa l'accordo per la composizione della crisi proposto da BARBERI Gianfranco, nato a Catanzaro (CZ) il 15/05/1973, C.F. BRBGFR73E15C352L, e VALIA Valeria, nata a Catanzaro (CZ) il 06/04/1979, C.F. VLAVLR79D46C352F, entrambi residente in Staletti (CZ) alla Traversa I di Via Principale, alle condizioni e nel rispetto dei termini indicati nella proposta in atti;
- 2) dispone:
 - a) l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'art. 10, co. 2 L. 3/12;
 - b) i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;
 - c) eventuali somme trattenute dal datore di lavoro/ente di previdenza dovranno essere versate al professionista incaricato, organo di gestione della crisi, per l'attuazione dell'accordo;
 - d) delega il Dr. Tommaso Rotella, professionista gestore della crisi incaricato dall'Organismo di composizione della crisi, alla funzione di vigilanza sul corretto adempimento dell'accordo e sul rispetto degli impegni assunti dai ricorrenti; onera lo stesso della comunicazione all'attuale datore di lavoro (e a quelli futuri se del caso) di effettuare il pagamento dello stipendio mensile, nonché di ogni altra somma riconducibile al rapporto di lavoro, soltanto attraverso bonifico sul conto corrente dei ricorrenti;
 - e) l'attribuzione all'Organismo di Composizione della Crisi del potere di accesso per la consultazione dei movimenti bancari del conto corrente di accredito dello stipendio e di pagamento dei debiti, come derivanti dall'accordo omologato, al fine di controllare l'esatto adempimento dello stesso, nonché degli obblighi e dei poteri di cui all'art 13 della legge n. 3/2012;
 - f) che l'accordo sia comunicato alla Banca d'Italia e agli altri organismi istituzionali in materia di erogazione e controllo del credito;
 - g) in ordine alla pubblicità di cui all'art. 12 L. n. 3/2012, che il presente decreto di omologa sia pubblicato, a cura dell'O.C.C. e a spese dei ricorrenti, sul sito del Tribunale di Catanzaro, nella

relativa sezione e, ove i ricorrenti svolgano attualmente attività di impresa, la pubblicazione del presente decreto nel Registro delle imprese;

h) che il Gestore della crisi relazioni al Tribunale circa il corretto adempimento del presente accordo con relazioni da depositarsi ogni sei mesi a partire dalla data odierna.

Si comunichi ai ricorrenti e al Dr. Tommaso Rotella.

Catanzaro, 03/11/2022

Il Giudice

dott. Luca Mercuri